

Prot.: 129/19/fncf/fta

Roma, 18 gennaio 2019

Spett.le
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il mercato la
concorrenza, il consumatore, la
vigilanza e la normativa tecnica
- Divisione VII – Qualità dei prodotti
e dei servizi e professioni non
organizzate in Ordini o Collegi –
Sicurezza e conformità dei prodotti
Pec: dgmccvnt.div07@pec.mise.gov.it

OGGETTO: NORMAZIONE DELLA PROFESSIONE DI FISICO.

La scrivente Federazione, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, formula la presente per segnalare quanto segue.

Risulta che sia ancora vigente, dal 7 settembre 2017, la norma UNI 11683:2017, intitolata "Attività professionali non regolamentate - Fisico professionista - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza".

Tale normativa volontaria aveva, alla detta data di emissione, lo scopo di:

- a) conferire ai professionisti il riconoscimento professionale e una precisa collocazione tra le libere professioni;
- b) definire la figura del fisico professionista e i requisiti che ne qualificano le attività professionali nelle diverse articolazioni;
- c) garantire l'utenza contro l'asimmetria informativa che potrebbe non consentire la corretta valutazione della qualità della prestazione;
- d) indicare i livelli di formazione e aggiornamento per l'espletamento della professione;
- e) fornire all'utenza un riferimento ai fini dell'attestazione del professionista, comprese le indicazioni inerenti gli aspetti etici e deontologici applicabili;

- f) fornire linee guida ai fini della valutazione del singolo professionista ai fini della relativa qualifica.

Con l'entrata in vigore della Legge n. 3/2018, intervenuta il 15 febbraio 2018, le attività del fisico sono state riconosciute, a tutti gli effetti, come tipiche di una professione sanitaria regolamentata.

In virtù di tale riforma legislativa, deve ritenersi quanto segue:

- 1) il fisico è pienamente riconosciuto come professionista sanitario e si colloca nelle libere professioni regolamentate;
- 2) la figura del fisico professionista, i requisiti e titoli di accesso alla professione di fisico e le attività professionali del fisico, nelle diverse articolazioni, sono regolamentate, in via transitoria e ove possibile, da un apposito decreto del Ministero della Salute e debbono essere definitivamente regolamentate in un apposito decreto del Presidente della Repubblica (integrativo e/o modificativo del vigente d.P.R. 328/2001);
- 3) è rimessa al Ministero della Salute, a questa Federazione e agli Ordini territoriali competenti il controllo sulla sussistenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di fisico, al fine di garantire la qualità tecnico-professionale delle prestazioni del fisico;
- 4) gli obblighi di formazione e aggiornamento per l'espletamento della professione di fisico costituiscono oggetto della vigente normativa in materia di "Educazione Continua in Medicina";
- 5) la scrivente Federazione e gli Ordini territoriali competenti garantiscono gli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione di fisico, per la salvaguardia dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nel codice deontologico;
- 6) sono rimessi al Ministero della Salute e a questa Federazione, per le rispettive spettanze, gli atti di indirizzo e coordinamento per lo svolgimento delle attività professionali del fisico.

In virtù di quanto sopra, con la presente, si chiede al Dicastero in indirizzo di porre in essere ogni azione di propria competenza, anche in applicazione della Circolare direttoriale n. 3708 del 1° ottobre 2018, affinché:

- i) sia preclusa ogni forma di autoregolamentazione della prestazione professionale dei fisici in base alla conformità della medesima con la norma UNI 11683:2017;



- ii)* siano informati tutti gli enti, i professionisti e gli utenti interessati riguardo alla sopravvenuta riforma legislativa sopra menzionata, che ha reso automaticamente priva di ogni validità ed efficacia la suddetta normativa tecnica;
- iii)* siano cancellate dagli elenchi *ex* Legge n. 4/2013 le associazioni riferite, o in qualsiasi modo riferibili, alla professione regolamentata di fisico o ad attività di competenza dei fisici iscritti all'albo, quali professionisti sanitari.

Certa di un positivo riscontro, nell'ambito della dovuta collaborazione istituzionale, la scrivente Federazione resta a disposizione per ogni ulteriore necessità e invia cordiali saluti.

Il Presidente
Dott. Chim. Nausicaa Orlandi